

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA

APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 165 DEL 07.10.1999

Aggiornato con le modifiche apportate con le delibere della G.C. nn.:

3 del 19.01.2000 – 88 del 13.06.2000 – 91 del 20.06.2000 – 108 del 20.07.2000 – 151 del 29.09.2000 – 139 del 05.08.2002 - 30 del 03.03.2003 – 119 del 30.06.2003 – 232 del 07.12.2006 - 85 del 29.06.2007 – 125 del 30.06.2008 - 115 del 09.06.2009 – 33 del 25.03.2011 – 40 del 06.04.2011 – 126 del 12-12-2013 – 22 del 19.02.2018 – 37 del 08.04.2019 – 75 del 25.07.2019 – 105 del 14.11.2019 – 11 del 17.02.2020 – 103 del 08.10.2020 – 112 del 20.11.2020 – 1 del 21.01.2021 – 26 del 25.03.2021

ART. 45 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:

- 90 punti per la valutazione delle prove d'esame;
- 10 punti per la valutazione titoli.

Le votazione della Commissione avvengono a voto palese. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo commissario.

ART. 46 – VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

In relazione al numero delle prove che i candidati debbono sostenere, i complessivi 90 punti sono così ripartiti:

- 30 punti per la prima prova, scritta;
- 30 punti per la seconda prova, scritta, pratica o teorico-pratica;
- 30 punti per la terza prova orale.

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese. Tale accertamento potrà essere effettuato attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un testo scritto fornito dalla Commissione.

È altresì previsto, in sede di prova orale, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle applicazioni informatiche più in uso..

L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche non saranno oggetto di singola valutazione ma concorreranno a determinare il giudizio complessivo delle prova orale.

Le prove d'esame si intendono superate solo se i candidati riportano in ciascuna prova almeno una votazione di 21\30.

ART. 47 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti.

I^ CATEGORIA	TITOLI DI STUDIO	PUNTI 3
II^ CATEGORIA	TITOLI DI SERVIZIO	PUNTI 5
III^ CATEGORIA	CURRICULUM PROFESSIONALE	PUNTI 1
IV^ CATEGORIA	TITOLI VARI	PUNTI 1
TOTALE		PUNTI 10

La valutazione dei titoli, per i soli candidati idonei, ha luogo prima dell'inizio della prova orale, e deve essere resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova d'esame.

ART. 48 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

Titolo espresso in decimi		Titolo espresso in sessantesimi		Titoli espressi in centesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo		Titolo di laurea		Valutazione
Da	a	Da	a					Da	a	
6,00	6,99	36	41	60	69	Sufficiente		66	76	Punti zero
7,00	7,99	42	47	70	79	Buono		77	87	Punti 0,5
8,00	8,99	48	53	80	89	Distinto		88	98	Punti 1,0
9,00	10	54	60	90	100	Ottimo		99	110	Punti 2,0

- Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (max 1 valutabile);
- Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0,7 punti (max 1 valutabile):

ART. 49 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:

- servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti e equiparabili a categoria pari o superiore al posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni – punti 0,10;
- servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto a concorso punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
- Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni in categoria inferiore di due livelli rispetto al posto a concorso punti 0,025 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

ART. 50 – CURRICULUM PROFESSIONALE

Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc., anche come docente o relatore, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.

Nessun punteggio viene attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 2anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

ART. 51 – VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente.
2. Sono comunque valutate:
 - a. le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso;
 - b. le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, attestato di operatore a computer ecc.);
 - c. la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alte funzioni del posto a concorso;
 - d. l'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di categoria pari o superiore a quella a concorso.
3. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 2 viene effettuata allorchè tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita.